



# COMUNE DI CARAGLIO

C.A.P. 12023

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0171617711

## AREA URBANISTICA E TERRITORIO

### DETERMINAZIONE N. 222/6 DEL 10/03/2026

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER UDIENZA DINANZI AL T.A.R. PER IL PIEMONTE – RICORSO PRESENTATO DALLE DITTE GIORDANO HOLDING S.R.L. CON SEDE IN CARAGLIO (CN) ED ALTRA. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CODICE CIG: BAC5AE4E1B  
IMPEGNO DI SPESA**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **dieci** del mese di **marzo**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 21 giugno 2024, di nomina del Responsabile del Servizio Area Tecnica - Settore Edilizia Privata e Urbanistica.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 4 marzo 2026 avente ad oggetto: "COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER UDIENZA DINANZI AL T.A.R. PER IL PIEMONTE – RICORSO PRESENTATO DALLE DITTE GIORDANO HOLDING S.R.L. CON SEDE IN CARAGLIO (CN) ED ALTRA PERVENUTO AL COMUNE DI CARAGLIO IN DATA 11 MARZO 2024, AL N. 3972 DI PROTOCOLLO, PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 2 DEL 3.1.2024, DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE VAS DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE URBANISTICA E DEL VERBALE DELL'O.T.C. DATATO 30.11.2022."

CONSIDERATO che con la precitata deliberazione veniva:

- conferito mandato a rappresentare e difendere questo Comune in ogni stato e grado del suddetto giudizio innanzi al TAR per il Piemonte gli Avvocati Alessandra Golinelli e Pierluigi Monetto dello Studio legale Golinelli con sede a Mondovì;
- demandato al Responsabile del Servizio Tecnico settore Urbanistica la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico per la tutela ed assistenza legale nel giudizio in oggetto agli avvocati Alessandra Golinelli e Pierluigi Monetto dello STUDIO LEGALE GOLINELLI con sede a Mondovì per l'importo liquidabile di € 6.978,00 oltre agli accessori di legge (Spese generali 15% CPA 4% ed IVA 22%) per un totale di compenso liquidabile pari a € 10.181,74;

RICHIAMATA la nota preventivo pervenuta dallo Studio Legale predetto in data 4 marzo 2026, al n. 3412 di Protocollo, dalla quale si evince che la spesa presunta ammonterà presumibilmente a € 6.978,00, oltre alle spese generali del 15% pari ad € 1.046,70, cassa avvocati dal 4% pari ad € 320,99 ed IVA al 22% pari ad € 1.836,05.

ATTESO che:

- l'amministrazione non è dotata di avvocatura interna e pertanto occorre individuare un professionista del libero Foro al quale affidare la difesa legale dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

RICHIAMATO l'articolo 56, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

*"1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:*

*h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

RICHIAMATO altresì l'articolo 13 del predetto codice in merito ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo «... *L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3....*»;

ACCERTATO che i legali individuati rientrano tra le figure di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

DATO ATTO che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

RICHIAMATE le "Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, con il quale è stato ribadito l'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara [CIG] e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che, relativamente al presente affidamento di servizi, non relativo a servizi svolti in amministrazione diretta con proprio personale, è stato acquisito il codice **C.I.G. BAC5AE4E1B**;

RILEVATA la necessità, per procedere all'attivazione dell'azione legale di cui trattasi, procedere urgentemente alla formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ed all'impegno della somma predetta per l'espletamento dello stesso;

VALUTATO che:

- il suddetto Studio Legale GOLINELLI ha presentato la propria migliore offerta, per l'espletamento dell'incarico in argomento, pari a netti € 6.978,00, oltre a spese generali cassa avvocati ed IVA 22% ai sensi di legge, come da preventivo sopra citato;
- il prezzo offerto risulta essere congruo,
- il curriculum e i requisiti necessari sono stati valutati ai fini del dell'espletamento del mandato in questione e che il professionista si è dichiarato disponibile a svolgere tale incarico nei termini e nelle modalità previste;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 10.181,74 è imputabile al Capitolo n. 3110/1140/3, codice 08.01.1, macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi, P.F. 4° livello U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche, denominato “SPESE LEGALI UFFICIO URBANISTICA” del Bilancio 2026, che offre la sufficiente disponibilità;

ATTESO che ai sensi del citato art. 17 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **OGGETTO:** servizio legali di rappresentanza legale per la difesa del Comune di Caraglio e costituzione in giudizio per l’udienza dinanzi al T.A.R. per il Piemonte – ricorso presentato dalle Ditte GIORDANO HOLDING S.R.L., con sede in Caraglio (CN), e GIORDANO ENERGY S.R.L., con sede in Caraglio in data 11 marzo 2024, al n. 3972 di Protocollo, iscritto a ruolo col numero di R.G. n. 232/2024 - In data 11 marzo 2024 al n. 3975 di Protocollo veniva depositato da parte dei sigg.ri COMETTO F., COMETTO E. E DUTTO A. residenti in Caraglio (CN) un altro ricorso al T.A.R. per il Piemonte che veniva iscritto a ruolo col numero di R.G. n. 233/2024.
- **FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE E RELATIVO OGGETTO:** dimostrare la legittimità dell’operato della Civica Amministrazione e della Variante urbanistica strutturale n. 1 impedendo l’annullamento dei seguenti atti:
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Caraglio n. 2 del 3.1.2024 avente ad oggetto “VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E 17 COMMA 4 DELLA L.R. N. 56/1977. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE”;
  - provvedimento di esclusione dal procedimento di VAS del Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Urbanistica - del Comune di Caraglio –Determina n. 858/26 del 01/12/2022 allegato alla precitata delibera C.C. n. 2 del 3.1.2024;
  - verbale dell’Organo Tecnico comunale datato 30 novembre 2022 n. 17184 di Protocollo, di non assoggettamento a VAS – allegato alla precitata delibera C.C. n. 2 del 3.1.2024 nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e connessi.
- **IMPORTO DEL CONTRATTO:** complessivo € 10.181,74 al lordo di spese generali, cassa avvocati ed IVA 22%;
- **FORMA DEL CONTRATTO:** Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b. “Determinazioni a contrattare e relative procedure” La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è quella mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 36/2023;
- **CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Protocollo n. INPS\_49646486 del 25.02.2026, dalla quale si evince la posizione regolare del professionista affidatario;

CONSIDERATO altresì che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Geom. PELLEGRINO Bruno, Responsabile del Servizio Area Tecnica Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Caraglio;
- il R.U.P. non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 29/12/2025 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028, nonché le successive variazioni al Piano medesimo;

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023 del 31/03/2023 (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTO il D.L.vo 23/06/2011 n. 118;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 192;

VISTI l'art. 9 del D. L. 01/07/2009, n. 78 e la deliberazione di G.C. n. 143 in data 05/09/2013 di definizione ai sensi del D.Lgs. 179/2012 delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

DATO altresì ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2026/2028 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all'art. 1 commi 819 e segg. della Legge 30.12.2018 n. 145;

ACQUISITI il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e monetaria espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso,

#### DETERMINA

1. Di richiamare la premessa della presente determinazione per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico professionale per il *servizio legale di rappresentanza legale per la difesa* del Comune di Caraglio e costituzione in giudizio per l'udienza dinanzi al T.A.R. per il Piemonte – ricorso presentato dalle Ditte GIORDANO HOLDING S.R.L., con sede in Caraglio (CN), e GIORDANO ENERGY S.R.L., con sede in Caraglio in data 11 marzo 2024, al n. 3972 di Protocollo, iscritto a ruolo col numero di R.G. n. 232/2024 - In data 11 marzo 2024 al n. 3975 di Protocollo veniva depositato da parte dei sigg.ri COMETTO F., COMETTO E. E DUTTO A. residenti in Caraglio (CN) un altro ricorso al T.A.R. per il Piemonte che veniva iscritto a ruolo col numero di R.G. n. 233/2024.
3. Di approvare, nei termini indicati in premessa, la decisione a contrattare, di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per l'affidamento dell'incarico indicato in oggetto con le seguenti motivazioni:

OGGETTO DEL CONTRATTO	Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	<i>servizio legale di rappresentanza legale per la difesa del Comune di Caraglio e costituzione in giudizio per l'udienza dinanzi al T.A.R. per il Piemonte</i>
FINE DA PERSEGUIRE	Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	dimostrare la legittimità dell'operato della Civica Amministrazione e della Variante urbanistica strutturale n. 1 impedendo l'annullamento dei seguenti atti: -deliberazione del Consiglio Comunale di Caraglio n. 2 del 3.1.2024 avente ad oggetto "VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL

		VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E 17 COMMA 4 DELLA L.R. N. 56/1977. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE”; -provvedimento di esclusione dal procedimento di VAS del Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Urbanistica - del Comune di Caraglio –Determina n. 858/26 del 01/12/2022 allegato alla precitata delibera C.C. n. 2 del 3.1.2024; -verbale dell’Organo Tecnico comunale datato 30 novembre 2022 n. 17184 di Protocollo, di non assoggettamento a VAS – allegato alla precitata delibera C.C. n. 2 del 3.1.2024 nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e connessi.
IMPORTO DEL CONTRATTO	Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023	€ 6.978,00 oltre agli accessori di legge quali Spese generali 15% Cassa avvocati 4% ed IVA 22%, per un totale di complessivi € 10.181,74
FORMA DEL CONTRATTO	Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è quella mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	D.Lgs. n. 36/2023 Art. 50, comma 1 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/c	Affidamento diretto. Congruità dell’offerta in rapporto alla qualità della prestazione, i prezzi di mercato dedotti da listini tabellari
CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI		Le clausole contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

4. Di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’incarico professionale per rappresentare e difendere questo Comune in ogni stato e grado del suddetto giudizio innanzi al TAR per il Piemonte agli Avvocati Alessandra Golinelli e Pierluigi Monetto dello STUDIO LEGALE GOLINELLI con sede a Mondovì, Partita IVA: 04105460044, per un importo di netti € 6.978,00, oltre a spese generali e cassa avvocati (totale imponibile € 8.345,69) ed IVA al 22% su imponibile (€ 1.836,05), per un importo complessivo di € 10.181,74;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. Di attribuire al presente provvedimento valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
7. Di impegnare la somma complessiva di € 10.181,74, spese generali 15% CPA 4% ed IVA 22% incluse, al Capitolo n. 3110/1140/3, codice 08.01.1, macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi, P.F. 4° livello U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche, denominato “SPESE LEGALI UFFICIO URBANISTICA” del Bilancio 2026, che offre la sufficiente disponibilità;
8. Di dare atto che l’esigibilità della predetta obbligazione finanziaria avverrà entro il 31.12.2026;

9. Di subordinare l'affidamento del servizio di cui all'oggetto all'impegno dell'aggiudicatario ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
10. Di dare atto, altresì, che la spesa sarà liquidata a seguito di presentazione della relativa fattura, regolarmente approvata dal Responsabile del servizio competente, e previa verifica della regolarità contributiva della Ditta;
11. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto di liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il Servizio Finanziario;
12. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 5° comma dell'art. 151 D.lgs. n° 267 del 18.8.2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

F.to: Geom. PELLEGRINO Bruno

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**